

# Confederazione Italiana Agricoltori di Venezia

Tel. 041-5381999 Fax 041-5381819 E-mail [ciavenezia@ciavenezia.it](mailto:ciavenezia@ciavenezia.it)  
www.ciavenezia.it



Febbraio 2019



Corona virus... test di una Pandemia...

## NOTIZIE FLASH



### BREXIT

**Il 29 gennaio 2020** l'Europarlamento ha ratificato il testo dell'accordo di **recesso del Regno Unito dall'Unione Europea.**

È formalizzato, dunque, l'accordo che regola il recesso britannico in modo ordinato per cittadini e imprese.

È previsto un **periodo transitorio che va dal 1° febbraio al 31 dicembre 2020, in cui resta tutto invariato:** la normativa e le procedure Ue in materia di libera circolazione delle persone, dei servizi, dei capitali e delle merci.

L'Agenzia delle Dogane ha pubblicato una nota per spiegare cosa accade il 31 gennaio 2020 per effetto della Brexit.

L'Agenzia premette che il Regno Unito lascia l'Unione Europea, **ma continua ad applicarne le regole doganali e fiscali (Iva e accise) fino al 31 dicembre 2020.**

**Dopo il 31 dicembre 2020, salvo diverso nuovo accordo, il Regno Unito non farà più parte del territorio doganale e fiscale (Iva e accise) dell'Unione Europea: la circolazione delle merci tra UK e UE verrà considerata commercio con un Paese terzo.**

**Unione Europea e Regno Unito avranno tutto il 2020 per stabilire regole chiare e vantaggiose per le merci che entrano, escono o transitano attraverso il territorio doganale e fiscale dell'Unione e del Regno Unito.**

### Sommario imprese:

#### -Telefisco 2020

pag.2

#### -Registrazione atti privati

pag.4

#### -Fondo incentivante per le imprenditrici agricole

-Alimenti derivanti dalla canapa e limiti di THC

pag.5

#### -Modello Iva 2020

pag.6

#### -Dichiarazione Iva e LIPE 4° Trimestre

pag.8

#### -Avvisi bonari

#### Artigiani/Commercianti

#### Autoliquidazione Inail

pag.9

#### -Agricoltura:

#### disoccupazione e Anf 2020

pag.11

### Sommario persone:

#### -Dichiarazione tardiva entro il 2 marzo

pag.13

#### -Ravvedimento operoso "Allargato"

pag.14

#### -Inps: nuovo accesso online

pag.16

#### Scadenario di febbraio

pag.17



## TELEFISCO 2020

Nel corso di Telefisco 2020, incontro organizzato il 30 gennaio 2020 dal “Sole 24 ore” tra l'Agenzia delle Entrate e la stampa specializzata, sono stati affrontati vari temi. Di seguito ecco i principali chiarimenti forniti.

### Compensazioni:

- **Crediti indicati nel quadro RU di natura agevolativa:** l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che tali crediti non sono soggetti alla stretta prevista per gli importi maggiori di 5.000 euro in quanto la norma del decreto fiscale fa espresso riferimento ai crediti IVA, redditi, IRAP e addizionali senza menzionare i crediti derivanti da misure agevolative. Attenzione va però prestata al fatto che tali crediti ricadono nella nuova estensione all'obbligo di presentazione del modello di versamento F24 unicamente attraverso i canali telematici dell'Agenzia delle Entrate.
- **Ritenute operate nel mese di gennaio 2020:** la stretta introdotta dal decreto fiscale opera dal 1° gennaio 2020 quindi alle ritenute maturate a partire da tale mese. Pertanto con riferimento alle ritenute operate nel 2020 ma maturate nel mese di dicembre 2019 anche se la ritenuta ricade nel 2020 non è prevista la stretta.
- **Dichirazione 2016 presentata nel 2019:** il credito d'imposta contenuto nella dichiarazione integrativa ultrannuale deve essere rigenerato nell'esercizio stesso in cui è presentata la dichiarazione integrativa. Ad esempio se la dichiarazione integrativa del 2016 è stata presentata nel 2019, l'eventuale credito di imposta deve essere rigenerato nel modello REDDITI 2020 riferito al 2019, anno in cui è stata presentata la dichiarazione integrativa. L'Agenzia delle Entrate ha chiarito che essendo diventato un credito 2019 rientra nei nuovi limiti introdotti dal decreto fiscale 2020, è quindi necessario attendere 10 giorni successivi alla presentazione della dichiarazione.

### Registri Iva precompilati:

Dal 1° luglio 2020 saranno disponibili, sul sito dell'Agenzia delle entrate, i **registri delle fatture emesse e degli acquisti**, nonché i **dati delle liquidazioni periodiche**. Con riferimento a questa novità, è stato precisato che:

- **i dati delle fatture estere non saranno indicati nei registri Iva “precompilati”.** Le bozze dei registri Iva mensili infatti, saranno disponibili entro i primi giorni del mese successivo a quello di riferimento, non sarà possibile recepire i dati dell'esterometro, trasmesso con cadenza trimestrale. I contribuenti dovranno quindi integrare le bozze dei registri Iva e l'Agenzia procederà all'elaborazione delle liquidazioni periodiche relative ai suddetti periodi; in alternativa, sarà necessario inviare l'esterometro mensilmente, entro i primi giorni dei mesi successivi a quello di riferimento (in tal caso, infatti, l'Agenzia delle entrate si impegnerà a recepire gli importi),
- nel **registro Iva acquisti** dovrà essere il contribuente ad **indicare la corretta percentuale di detraibilità Iva**, in fase di modifica della bozza dei registri,
- saranno introdotti appositi codici da indicare nelle fatture elettroniche, per consentire ai contribuenti che ricevono **fatture elettroniche in reverse charge di trasmettere** al sistema di interscambio i documenti di integrazione delle stesse.

### Esterometro e nuovi termine di presentazione:

L'articolo 16, comma 1-bis, del DL 124/2019 16 ha **modificato la periodicità di presentazione:** da un **invio mensile** si è passati ad una **presentazione trimestrale:** pertanto, se prima, la **comunicazione** doveva essere presentata entro l'ultimo giorno del mese successivo all'emissione o ricezione della fattura, (*segue a pag.3*)

(segue da pag.2) adesso essa va **inviata all'Amministrazione finanziaria entro il mese successivo al trimestre**. Il dubbio riguardava se la modifica dovesse interessare anche la comunicazione relativa al mese di novembre 2019. L'Agenzia ha ricordato che la legge di conversione del Collegato fiscale (Legge n. 157/2019) è entrata in vigore il 25 dicembre 2019. Ne deriva che essa si **applica a tutti gli adempimenti non ancora scaduti alla predetta data**. Pertanto, il **31 gennaio 2020 è l'ultimo giorno utile per l'invio dell'esterometro non solo relativo a dicembre, ma anche relativo a novembre 2019**.

#### **Fatture e Corrispettivi alternativi:**

La memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi mediante registratore telematico o procedura web dell'Agenzia delle Entrate rappresenta una nuova modalità di certificazione dei corrispettivi, sostitutiva dell'obbligo di rilasciare scontrini o ricevute fiscali. È stato chiesto se il **rilascio spontaneo della fattura** (ad esempio: artigiani e commercianti con poche operazioni giornaliere, prestazioni al domicilio del cliente, ecc.) potesse costituire una **valida alternativa al nuovo adempimento telematico dei corrispettivi**.

L'Agenzia ha **confermato l'alternatività tra scontrino elettronico e fattura**, consentendo ai commercianti e ai fornitori di servizi a domicilio di utilizzare la **fattura immediata per certificare i corrispettivi in luogo della memorizzazione e dell'invio tramite registratore telematico**. Il contribuente quindi, può liberamente scegliere se certificare il corrispettivo con memorizzazione e invio con registratore telematico oppure con emissione della fattura.

Questa particolare semplificazione interessa anche i **contribuenti in regime forfettario**, che possono **sostituire l'emissione dello scontrino elettronico e il connesso invio dei dati all'Agenzia delle Entrate con una fattura elettronica o cartacea**. Questi contribuenti, infatti, sono **vincolati** all'emissione dello scontrino elettronico ma non della fattura elettronica.

#### **Fattura immediata:**

Relativamente all'obbligo di rilasciare al consumatore il documento commerciale da parte dell' esercente al dettaglio, al momento in cui consegna i beni al cliente ovvero quando completa una prestazione in negozio, l'Agenzia specifica che tale **documento commerciale non occorre se il cedente/prestatore invia al SdI la fattura entro i 12 giorni successivi**. Ovviamente, si deve trattare di una **fattura emessa in formato elettronico**, salvo i casi in cui a determinati soggetti è consentita ancora la fatturazione cartacea. L'importante è che la fattura venga emessa entro il 12° giorno successivo all'effettuazione dell'operazione ai fini Iva (al privato comunque deve essere rilasciata copia).

#### **Regime forfettario:**

- **nel caso in cui al contribuente forfettario giunga per donazione o per successione una quota di partecipazione in una società di persone**, questi ha tempo per dimetterlo entro la fine dell'anno. Quindi i contribuenti che nel 2019 hanno ricevuto una quota di partecipazione potevano dimetterla fino al 31 dicembre 2019 senza incorrere nella causa ostativa e la consecutiva fuoriuscita nel periodo d'imposta 2020. Attenzione però: se nel corso del periodo d'imposta il contribuente forfettario costituisce in maniera volontaria una società di persone, la causa ostativa si verifica.
- **l'indennità di maternità non rientra tra i compensi da far concorrere ai fini del superamento del limite di 65.000 euro**. Il caso rappresenta un'eccezione in quanto in linea generale sono esclusi dai redditi fiscalmente rilevanti solo i redditi percepiti per invalidità permanente o morte. Infatti di solito emolumenti sostitutivi seguono la stessa tassazione dei redditi sostituiti.

L'Agenzia non ha risposto ad uno dei punti più attesi: **l'entrata in vigore dei nuovi limiti per l'accesso al regime forfettario, nello specifico: se la verifica delle "nuove" cause ostative va fatta al 1/1/2020 e quindi il cui mancato rispetto determina la fuoriuscita dal regime già dal 2020 oppure se la verifica va fatta nel corso del 2020 con eventuale fuoriuscita dal periodo d'imposta successivo a quello in cui si verifica la causa ostativa (2021)**. (segue a pag.4)

(segue da pag.3) In merito, si rammenta che la Legge di Bilancio 2020 (L. 160/2019), ha modificato il regime dei contribuenti forfettari, prevedendo che, per accedere al regime, oltre al vincolo di ricavi/compensi fino a 65.000 euro occorre anche il rispetto di **due ulteriori requisiti**:

- **non aver sostenuto spese superiori a 20.000 euro lordi per lavoro accessorio, collaboratori, dipendenti, ecc.**
- **non aver percepito nell'anno precedente redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (..) eccedenti l'importo di 30.000 euro (per espressa previsione normativa "la verifica di tale soglia è irrilevante se il rapporto di lavoro è cessato").**

E' stato previsto anche che il **termine per l'accertamento è ridotto di un anno** per i contribuenti che hanno un fatturato annuo costituito **esclusivamente da fatture elettroniche** (il "forfettario" viene stimolato all'utilizzo della fattura elettronica senza però esservi obbligato).

**N.B. Il mancato chiarimento, consiglia una lettura restrittiva**, secondo cui chi nel 2019 è incorso in una delle cause ostantive introdotte dalla Legge di bilancio 2020, **farebbe meglio a considerarsi fuoriuscito dal regime agevolato già dal 1° gennaio 2020** (cioè, tenuto conto anche di quanto affermato dalla sottosegretaria al MEF, in occasione del convegno dell'ANC del 23 gennaio 2020: le clausole di esclusione sono operative già dal corrente anno).

#### **Appalti e ritenute:**

La nuova disciplina in materia di **ritenute nell'ambito dei contratti di appalto, subappalto e affidamento** opera dal **1° gennaio 2020**, con riferimento alle **ritenute di competenza del mese di gennaio 2020**. **Non rientrano**, pertanto, nell'ambito della disposizione in esame le ritenute operate a gennaio sulle **retribuzioni maturate nel mese di dicembre 2019** (e percepite a gennaio).

#### **Visto di conformità:**

Sebbene sia previsto che il professionista che appone il visto debba essere **lo stesso che ha predisposto e trasmesso la dichiarazione** (risoluzione 99/E/2019), è necessario considerare che, ai sensi dell'articolo 23 D.M. 31.05.1999 *"Le dichiarazioni e le scritture contabili si intendono predisposte e tenute dal professionista anche quando sono predisposte e tenute direttamente dallo stesso contribuente... a condizione che tali attività siano effettuate sotto il diretto controllo e la responsabilità dello stesso professionista"*. È quindi possibile apporre il **visto** anche sulla **dichiarazione predisposta dal contribuente**.



#### **REGISTRAZIONE ATTI PRIVATI**

Con provvedimento n.18379 del 27 gennaio 2020, l'Agenzia delle Entrate **ha esteso, a decorrere dal 2 marzo 2020, l'utilizzo del modello F24 alle somme dovute in relazione alla registrazione degli atti privati**.

Tenuto conto dell'esigenza dei contribuenti e degli operatori di adeguarsi alle nuove modalità di pagamento, nonché per consentire un graduale aggiornamento delle procedure e dei sistemi informatici interessati, è **stato previsto un periodo transitorio fino al 31 agosto 2020**, in cui saranno comunque considerati validi i versamenti effettuati sia con modello F23, sia con modello F24.

A partire dal **1° settembre 2020** però, i suddetti **versamenti dovranno essere effettuati esclusivamente con il modello F24**. Per le somme dovute a seguito di atti emessi dagli uffici dell'Agenzia delle entrate, i versamenti sono effettuati utilizzando **esclusivamente il tipo di modello di pagamento allegato o indicato negli atti stessi**.



### FONDO INCENTIVANTE PER LE IMPRENDITRICI AGRICOLE

La legge di Bilancio 2020 ai commi 504-506 riserva alle **imprenditrici attive nel settore agricolo** la possibilità di accedere a **mutui a tasso zero fino a un valore di 300.000 euro**.

L'agricoltura al femminile in Italia sta guadagnando sempre più terreno: oggi **un'impresa su tre è condotta da una donna**.

L'agevolazione ha una chiara ambizione: favorire iniziative finalizzate allo **sviluppo** o al **consolidamento di aziende** condotte da imprenditrici attraverso investimenti nel **settore agricolo** e in quello della **trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli**.

Nel testo si definiscono a grandi linee le caratteristiche del **bonus donne in campo 2020** e si legge:

*“I mutui di cui al comma 504 sono concessi nel limite di 300.000 euro, per la durata massima di quindici anni comprensiva del periodo di preammortamento, nel rispetto della normativa in materia di aiuti di Stato per il settore agricolo e per quello della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli”.*

Per la copertura dei costi si istituisce un **fondo rotativo** con una dotazione finanziaria iniziale pari a **15 milioni di euro per l'anno 2020**.

N.B. Oggi non è ancora possibile utilizzare tale strumento, perché mancano ancora **criteri, regole, requisiti e modalità di accesso**. Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali infatti, confrontandosi con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, **dovrà stabilire nel dettaglio come accedere** ai mutui a tasso zero **entro il 1° marzo 2020** con un decreto ministeriale dedicato.



### ALIMENTI DERIVATI DELLA CANAPA E LIMITI DI THC

È stato **pubblicato il 15 gennaio 2020** in Gazzetta Ufficiale il **decreto 4 novembre 2019** che fissa i valori delle concentrazioni massime (limiti massimi) di tetraidrocannabinolo (THC) totale ammissibili **negli alimenti** ai fini del controllo ufficiale.

L'articolo 5 della legge n.242 del 2 dicembre 2016 (Disposizioni per la promozione della coltivazione e della filiera agroindustriale della canapa), in vigore dal 14/1/2017 imponeva che entro sei mesi dalla sua entrata in vigore, il dicastero della salute avrebbe dovuto definire i livelli massimi di residui di THC ammessi negli alimenti. Il provvedimento arriva dopo oltre due anni a fissarne i limiti. **Gli alimenti ammessi e i limiti massimi previsti sono:**

- Semi di canapa (inclusi quelli tritati, spezzettati, macinati diversi dalla farina), farina ottenuta dai semi di canapa: 2,0 mg/Kg
- Olio ottenuto dai semi di canapa: 5,0 mg/Kg
- Integratori contenenti alimenti derivati dalla canapa: 2,0 mg/Kg

I limiti massimi fissati dal decreto, si applicheranno fino a quando la UE non fisserà, in base all'articolo 2 paragrafo 3, del reg. (CEE) 315/1993 le tolleranze massime eventualmente necessarie per contaminanti specifici.

Le disposizioni del decreto non si applicano ai prodotti legalmente fabbricati e/o commercializzati in altro Stato membro dell'Unione europea o (*segue a pag.6*)

(segue da pag.5) o in Turchia ovvero Norvegia, Islanda e Liechtenstein (paesi See), che quindi vengono considerati automaticamente compatibili e legalmente commerciabili in Italia.

**Ai fini dell'applicazione del decreto le autorità competenti** sono: il Ministero della salute, il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali e del turismo, l'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari, le regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano e le aziende sanitarie locali, ciascuno nell'ambito delle rispettive competenze.

Il decreto emanato dal Ministero della Salute disciplina, però, soltanto uno dei comparti legati alla canapa, i cui investimenti relativi alla sua coltivazione sono fortemente cresciuti negli ultimi dieci anni. La regolamentazione dei suoi derivati, invece, non è ancora del tutto chiara, seppur coinvolgono diversi settori (farmaceutico, cosmetico, alimentare, edile, etc).



### MODELLO IVA 2020

La dichiarazione IVA 2020, relativa al periodo d'imposta 2019, quest'anno potrà essere presentata a partire dal 1° febbraio 2020 fino al termine ultimo del 30 aprile 2020.

Come per l'esercizio precedente, il credito IVA minore di 5.000 euro può essere utilizzato già a partire dal 1° gennaio 2020. L'eventuale eccedenza potrà invece essere utilizzata a partire dal 10° giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale IVA.

Rispetto al modello dell'anno precedente le modifiche sono limitate. Vediamo in dettaglio.

Tra le novità, si segnala quella del frontespizio, ovvero nel riquadro **“Firma della dichiarazione”** dove è stata introdotta la casella **“Esonero dall'apposizione del visto di conformità”**.

Tale casella interessa i contribuenti che hanno applicato gli ISA e che, sulla base dei risultati premiali, sono esonerati dall'apposizione del visto, o dalla prestazione della garanzia per le compensazioni o per i rimborsi per un importo non superiore a 50.000 euro annui.

Si segnala la rivisitazione del quadro VA, con l'eliminazione del rigo per l'adeguamento ai parametri, e viene inoltre inserito il nuovo quadro VP per le comunicazioni dei dati contabili riepilogativi delle liquidazioni periodiche relative al quarto trimestre.

Un rigo specifico è ora presente nel quadro VO relativo alla comunicazione di opzioni o revoche, il nuovo rigo è il VO35, che serve ad optare sull'applicazione dell'Iva e del reddito nei modi ordinari da parte degli operatori enoturistici.

Si ricorda che per la presentazione della dichiarazione annuale Iva è possibile per alcuni contribuenti individuati dalle istruzioni ministeriali, utilizzare, in alternativa al modello normale, il modello Iva BASE/2020 che rappresenta una versione semplificata del modello Iva.

#### **Quadro VA**

Nella sezione 2 del quadro VA (*Informazioni e dati relativi all'attività*), vi è il rigo VA11 che da quest'anno viene denominato **“Gruppo IVA art.70-bis”** ed è riservato ai contribuenti che dal 1° gennaio 2020 partecipano ad un gruppo Iva.

Le istruzioni prevedono che la casella 1 del suddetto rigo, deve essere barrata per comunicare che si tratta dell'ultima dichiarazione annuale Iva precedente l'ingresso nel gruppo Iva. Tale rigo sostituisce il rigo VA 16 che aveva fino all'ultima dichiarazione lo stesso scopo.

#### **Quadro VE e quadro VF**

Le novità relative ai quadri VE (Operazioni passive) e VF (Operazioni passive) riguardano entrambe la sezione 1, nello specifico nel rigo VE3, (segue a pag.7)

(segue da pag.6) si dovranno indicare le operazioni attive con percentuale di compensazione del 6%, di conseguenza sono stati rinumerati tutti gli altri righi della sezione.

Analogamente, nel rigo VF4 del quadro VF, è stata prevista l'indicazione delle operazioni passive con percentuali di compensazione del 6% (anche in questo caso sono stati rinumerati i rigi successivi fino a VF14). Si fa presente che nella sezione 1 dei quadri sopra citati, vanno indicate rispettivamente le operazioni (attive per la determinazione del volume di affari relativo a determinate operazioni, e passive relativo all'ammontare degli acquisti effettuati) in corrispondenza delle aliquote prestampate sul modello.

Sempre nel quadro VF, il rigo VF16 è stato diviso in due campi, in uno si dovranno indicare gli acquisti non imponibili, nell'altro gli acquisti esenti e le importazioni non soggette.

Proseguendo nella sezione 3 del rigo VF30, relativo al metodo per la determinazione dell'Iva ammessa in detrazione, è **stata inserita la nuova casella 9 per gli imprenditori agricoli che hanno applicato il regime delle attività di enoturismo.**

Un'altra segnalazione riguarda **il rigo VF41, dove nella sezione 3-B (imprese agricole), è stata prevista la percentuale di compensazione del 6%**, e sono stati pertanto rinumerati i rigi successivi della stessa sezione.

#### **Nuovi Quadri: VP e VQ**

Il quadro VP è riservato ai contribuenti che intendono avvalersi della facoltà di comunicare, in sede di presentazione della dichiarazione annuale, i dati contabili riepilogativi delle liquidazioni periodiche relative al quarto trimestre.

Il quadro VQ relativo alla liquidazione periodica Iva, è invece riservato ai contribuenti che intendono determinare il credito maturato a seguito di versamenti di Iva periodica non spontanei, cioè effettuati in caso di ricevimento di comunicazioni d'irregolarità, ai sensi dell'articolo 54-bis del D.P.R. n. 633/1972, o di notifica di cartelle di pagamento, riguardanti le comunicazioni delle liquidazioni periodiche Iva.

#### **Quadro VL**

Nel quadro VL relativo alla liquidazione annuale dell'imposta, nella sezione 2, è stato inserito il nuovo rigo VL12 che servirà per indicare il credito maturato a seguito di versamenti di Iva periodica non spontanei, esposto nel sopra indicato e nuovo quadro VQ.

Altro rigo interessato a modifiche è il rigo VL 30, dove nella sezione 3, è stato inserito i campi 4 e 5 per l'indicazione dell'Iva periodica, relativa al 2019, versata fino alla data di presentazione della dichiarazione a seguito del ricevimento di comunicazioni di irregolarità, ai sensi del sopra citato articolo 54-bis, o dopo la notifica di cartelle di pagamento, riguardanti le comunicazioni delle liquidazioni periodiche Iva.

#### **Prospetto Iva 26 PR**

Nel prospetto Iva 26 PR/2020 riservato agli enti o società controllanti, nel quadro VS, campo 8, il codice 3 quest'anno indicherà l'applicazione da parte della società controllata degli ISA che, sulla base delle risultanze premiali, è esonerata dall'apposizione del visto di conformità, o della prestazione della garanzia per i rimborsi di importo annuo fino a 50.000 euro.

Nel quadro VW (liquidazione annuale di gruppo) nella sezione 2 al rigo VW30, vi sono i nuovi campi 4 e 5 sempre per indicare l'Iva periodica relativa al 2019 versata fino alla data di presentazione della dichiarazione a seguito del ricevimento delle comunicazioni degli esiti del controllo automatizzato ai sensi dell'articolo 54-bis, nonché a seguito della notifica delle cartelle di pagamento riguardanti le comunicazioni delle liquidazioni Iva periodiche.

Nel rigo VW31 si dovrà indicare il credito maturato a seguito di versamenti di Iva periodica non spontanei esposto nel nuovo quadro VQ.

#### **Presentazione**

La dichiarazione Iva per l'anno d'imposta 2019, deve essere presentata nel periodo compreso **tra il 1° febbraio e il 30 aprile 2020.** Non è previsto un termine di consegna della dichiarazione agli intermediari che dovranno provvedere alla trasmissione telematica, ma viene stabilito solo il termine entro cui le dichiarazioni devono (segue a pag.8)

(segue da pag.7) essere presentate all’Agenzia delle Entrate.

La dichiarazione, da presentare esclusivamente per via telematica all’Agenzia delle Entrate, può essere trasmessa:

- direttamente dal dichiarante;
- tramite un intermediario abilitato ai sensi dell’art. 3, comma 3, del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322;
- tramite altri soggetti incaricati (per le Amministrazioni dello Stato);
- tramite società appartenenti al gruppo.

### Versamenti

L’Iva dovuta risultante dalla dichiarazione annuale, si può versare in un’**unica soluzione entro il 16 marzo**, oppure, può essere **rateizzata** con la maggiorazione dello 0,33% mensile per ogni rata successiva alla prima. Le rate devono essere di uguale importo, e la prima deve essere versata entro il termine previsto per il versamento dell’Iva in unica soluzione.

Le rate successive alla prima devono essere versate entro il 16 di ciascun mese di scadenza, ed in ogni caso l’ultima rata non può essere versata oltre il 16 novembre.

E’ possibile versare l’imposta anche in unica soluzione entro il 30 giugno con la maggiorazione dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese successivi al 16 marzo, oppure rateizzare dalla suddetta data, maggiorando dapprima l’importo da versare con lo 0,40% per ogni mese o frazione di mese successivi al 16 marzo, e quindi aumentando dello 0,33% mensile l’importo di ogni rata successiva alla prima.



### DICHIARAZIONE IVA E LIPE 4° TRIMESTRE

Con La modifica apportata all’articolo 21-bis, comma 1, D.L. 78/2010 ad opera dell’articolo 12-quater D.L. 34/2019, convertito nella L. 58/2019 (c.d. Decreto crescita), è **stata introdotta la possibilità di non presentare la comunicazione trimestrale degli esiti delle liquidazioni periodiche (Lipe)** relativa al quarto trimestre (già con riferimento, quindi, al 4° trimestre dell’anno 2019), laddove la dichiarazione Iva annuale contenente i medesimi dati venga **trasmessa entro il mese di febbraio** dell’anno successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta.

In pratica, quindi, la **Lipe relativa al 4° trimestre 2019** potrà non essere presentata laddove si proceda alla **trasmissione della dichiarazione annuale Iva 2020**, relativa al periodo d’imposta 2019, tassativamente **entro la data del 29 febbraio 2020** (in luogo dell’ordinario termine di presentazione fissato al 30 aprile 2020).

Allo scopo di consentire quanto in precedenza descritto, viene inserito nel modello di dichiarazione Iva annuale un **nuovo quadro VP**, che, come detto, **non potrà essere compilato qualora la dichiarazione sia presentata successivamente al suddetto termine.**

Nelle istruzioni alla compilazione del modello viene precisato che, in linea generale, per le **modalità di compilazione del nuovo quadro VP fanno rinvio alle istruzioni per la compilazione della Lipe**, ad eccezione però della compilazione dei campi 4 e 5 del **rigo VP1**, in relazione ai quali viene precisato che:

- la **casella del campo 4** deve essere barrata se i dati indicati nel quadro si riferiscono alla **liquidazione dell’Iva di gruppo** di cui all’**articolo 73 del decreto Iva**;
- il **campo 5** deve essere compilato esclusivamente nei casi di operazioni straordinarie ovvero **trasformazioni sostanziali soggettive** avvenute nel corso dell’anno, indicando la partita Iva del soggetto trasformato (società incorporata, scissa, soggetto conferente o cedente l’azienda, ecc.) nel modulo (o nei moduli) utilizzato per indicare i dati relativi all’attività da quest’ultimo svolta. (segue a pag.9)

(segue da pag.8)

Trattandosi, infine, dei **dati relativi al 4° trimestre**, il **quadro VP** del modello dichiarativo annuale **non prevede**, a differenza del modello Lipe, il **rigo VP12 “Interessi dovuti per le liquidazioni trimestrali”** in quanto lo stesso, riferito ai trimestrali per opzione, non va evidenziato con riferimento ai dati dell’ultimo trimestre dell’anno.



### AVVISI BONARI PER ARTIGIANI E COMMERCianti

L’Inps, con il **messaggio n.207 del 21 gennaio 2020** comunica che **sono in arrivo gli avvisi bonari per tutti gli autonomi** che, iscritti alla relativa gestione previdenziale, non hanno versato i contributi nei termini previsti.

L’avviso bonario è l’atto preliminare che precede la riscossione coattiva, ossia la **cartella esattoriale** dell’Agenzia delle Entrate.

L’avviso bonario è di solito collegato al **mancato pagamento di un debito** e costituisce l’atto con cui l’Istituto, **prima di avviare la formale procedura del recupero crediti**, ricorda la scadenza del pagamento predetto.

Qualora il contribuente non si faccia sentire o non provveda al pagamento nei termini, l’Inps emetterà successivamente l’avviso di addebito contenente anche **le sanzioni** e che costituisce a tutti gli effetti titolo esecutivo per avviare il recupero dei crediti.

Con l’avviso bonario viene chiesto al contribuente di rispondere alle richieste dell’Agenzia delle Entrate entro un dato termine. Se le richieste e le scadenze vengono rispettate, il contribuente beneficerà di **uno sconto sulla sanzione** dovuta per l’irregolarità rilevata.

La soluzione più semplice per mettersi in regola è accedere direttamente sul sito dell’Inps ed entrare nel **“Cassetto previdenziale per artigiani e commercianti”**.

Qui è possibile verificare l’eventuale posizione debitoria, che comprende gli importi da corrispondere, le rate omesse e le modalità di pagamento.

Contestualmente all’avviso bonario viene inviata una email di alert ai titolari della posizione contributiva e ai loro intermediari che abbiano fornito, tramite il Cassetto, il proprio indirizzo di posta elettronica.

A quel punto si avranno **30 giorni di tempo per regolarizzare** la posizione.

Qualora l’iscritto avesse già effettuato il pagamento, potrà comunicarlo utilizzando l’apposito servizio presente al seguente indirizzo: **“Cassetto Previdenziale per Artigiani e Commercianti” > “Sezione Comunicazione bidirezionale” > “Comunicazioni” > “Invio quietanza di versamento”**.



### AUTOLIQUIDAZIONE INAIL 2019-2020

Sono state pubblicate dall’Inail il 13 gennaio **le istruzioni operative e il calendario degli adempimenti** per l’autoliquidazione del premio a saldo 2019 e in anticipo 2020.

Vengono anche elencate le riduzioni di premio attualmente in vigore, modificate dalla precedente legge di bilancio 2019. **Le scadenze per effettuare l’autoliquidazione** sono le seguenti:

**-17 febbraio 2020:** (segue a pag.10)

(segue da pag.9)

- **richiesta di riduzione delle retribuzioni presunte** con relativa motivazione con il **servizio Riduzione Presunto**, indicando le minori retribuzioni che prevedono di corrispondere nel 2020 (l'Istituto può disporre controlli in merito all'effettiva sussistenza delle motivazioni addotte).
- **versamento del premio Inail a saldo 2019 e anticipo 2020**; il versamento può essere eseguito in unica soluzione oppure in forma rateale ognuna pari al 25% del premio annuale, quindi in questa data va versata la prima rata. La rateizzazione non è possibile per i contributi associativi. Va utilizzato il modello di pagamento unificato F24 o F24EP.

**-2 marzo 2020: obbligo di dichiarazione telematica delle retribuzioni** per i datori di lavoro titolari di Pat e Pan (posizioni assicurative navigazione), con le seguenti modalità:

- **I datori di lavoro titolari di PAT (posizioni assicurative territoriali)** devono presentare le dichiarazioni delle retribuzioni esclusivamente con i **servizi telematici AL.P.I online**, che calcola anche il premio dovuto, e Invio telematico Dichiarazione Salari. Il numero di riferimento del premio di autoliquidazione 2019/2020 da indicare nel modello F24 è 902020.
- **I datori di lavoro del settore marittimo titolari di PAN (posizioni assicurative navigazione)** devono trasmettere le dichiarazioni delle retribuzioni esclusivamente con il **servizio online "Invio retribuzioni e calcolo del premio"**. Il servizio calcola il premio dovuto e indica il numero di riferimento (di sei cifre) da riportare nel modello F24 per effettuare il pagamento.

**-18 maggio 2020: versamento della 2° rata**, maggiorata applicando il coefficiente di interesse pari a 0,00226767;

**-20 agosto 2020: versamento della 3° rata**, applicando il coefficiente di interesse pari a 0,00461178.

**-16 novembre 2020: versamento della 4° ed ultima rata**, maggiorata applicando il coefficiente di interesse pari a 0,00695589.

**Le riduzioni del premio** di cui tenere conto nell' autoliquidazione 2019/2020 in vigore sono le seguenti:

- riduzione per la piccola pesca costiera e nelle acque interne e lagunari, nella misura del 45,07% in regolazione e 44,32% in rata,
- sgravi per pesca oltre gli stretti, pesca mediterranea e pesca costiera (Pan),
- sgravio per il Registro Internazionale (Pan),
- incentivi per il sostegno della maternità e paternità e per la sostituzione di lavoratori in congedo, con riduzione del premio nella misura del 50%,
- riduzione per le imprese artigiane da valersi solo in sede di regolazione nella misura del 7,38%,
- riduzione per Campione d'Italia nella misura del 50% su regolazione e rata,
- riduzione per le cooperative agricole e i loro consorzi operanti in zone montane e svantaggiate,
- riduzione per le cooperative agricole e i loro consorzi in proporzione al prodotto proveniente da zone montane o svantaggiate conferito dai soci, incentivi per assunzioni legge n. 92/2012, di lavoratori di età non inferiore a cinquanta anni, disoccupati da oltre dodici mesi con riduzione del 50% dei premi.

**Le riduzioni relative al Registro Internazionale e alle assunzioni di cui alla legge 92/2012 costituiscono aiuti di Stato.** Pertanto requisito per la fruizione è che il beneficiario non rientri tra coloro che hanno ricevuto e, successivamente non rimborsato o depositato in un conto bloccato, aiuti che lo Stato è tenuto a recuperare. Le verifiche sono effettuate tramite il Registro nazionale degli aiuti di Stato.



## AGRICOLTURA: DISOCCUPAZIONE E ANF 2020

L'INPS ha comunicato nel messaggio n.161/2020 che già dallo scorso 7 gennaio è possibile presentare le domande per l'indennità di disoccupazione agricola di competenza 2019 e, anche per gli ANF (assegni nucleo familiare) entro la **scadenza consueta del 31 marzo**.

L'invio delle domande può essere effettuato **solo in forma telematica** tramite:

- il servizio online accessibile direttamente dal **cittadino dotato di SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) almeno di livello 2, PIN dispositivo o CNS (Carta Nazionale dei Servizi)**; oppure
- **gli enti di patronato**;
- il **Contact center** telefonico al numero 803 164 (gratuito da rete fissa) oppure 06 164 164 da rete mobile.

La prestazione di **disoccupazione agricola erogata dall'INPS spetta a**:

- operai agricoli a tempo determinato iscritti negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli dipendenti;
- operai agricoli a tempo indeterminato che vengono assunti o licenziati nel corso dell'anno civile, dando luogo, così, a eventuali periodi di mancata occupazione al di fuori del contratto di lavoro;
- piccoli coloni;
- compartecipanti familiari;
- piccoli coltivatori diretti che integrano fino a 51 le giornate di iscrizione negli elenchi nominativi mediante versamenti volontari.

**Non hanno diritto** all'indennità:

- i lavoratori che presentano la domanda oltre il termine previsto;
- i lavoratori iscritti in una delle gestioni autonome o nella Gestione Separata per l'intero anno, o per parte dell'anno ma il numero delle giornate lavorative rientranti nel periodo di iscrizione è superiore a quelle di attività lavorativa dipendente;
- i lavoratori già titolari di pensione diretta alla data del 1° gennaio dell'anno di competenza della prestazione. Nel caso di pensionamento durante l'anno, il numero delle giornate indennizzate per disoccupazione agricola viene riproporzionato rispetto al numero di mesi antecedenti la decorrenza della pensione;
- i lavoratori che hanno svolto prevalentemente, nell'anno o nel biennio antecedente la domanda, attività di lavoro dipendente non agricolo;
- i lavoratori che si dimettono volontariamente, escluse le lavoratrici madri che si dimettono nel corso del periodo di puerperio (o lavoratori padri) e coloro che si dimettono per giusta causa;
- i lavoratori cittadini extracomunitari con permesso di soggiorno per lavoro stagionale.

L'indennità spetta **per un numero di giornate pari a quelle lavorate** entro il limite massimo di 365 giornate annue, dalle vanno detratte:

- le giornate di lavoro dipendente agricolo e non agricolo;
- le giornate di lavoro in proprio agricolo e non agricolo;
- le giornate indennizzate a titolo di malattia, maternità, infortunio, ecc.;
- quelle non indennizzabili, quali, per esempio, quelle successive all'espatrio definitivo.

**Per ottenere l'indennità di disoccupazione i lavoratori agricoli devono:**

- **essere iscritti negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli dipendenti**, per l'anno cui si riferisce la domanda o che abbiano un rapporto di lavoro agricolo a tempo indeterminato solo per una parte dell'anno di competenza della prestazione dando luogo, così, a eventuali periodi di mancata occupazione al di fuori del contratto di lavoro;

*(segue a pag.12)*

(segue da pag.11)

- **avere almeno due anni di anzianità nell'assicurazione contro la disoccupazione involontaria** (mediante l'iscrizione negli elenchi agricoli, ovvero lavoro agricolo con qualifica OTI per almeno due anni civili antecedenti la domanda o, in alternativa, con l'iscrizione negli elenchi, ovvero lavoro agricolo con qualifica OTI, per l'anno di competenza della prestazione e l'accreditamento di un contributo contro la disoccupazione involontaria per attività dipendente non agricola precedente al biennio di riferimento della prestazione);
- **avere almeno 102 contributi giornalieri nel biennio costituito dall'anno cui si riferisce l'indennità e dall'anno precedente** (tale requisito può essere perfezionato mediante il cumulo con la contribuzione relativa ad attività dipendente non agricola purché l'attività agricola sia prevalente nell'anno o nel biennio di riferimento). Possono essere utilizzati anche ci contributi figurativi relativi a periodi di maternità obbligatoria e di congedo parentale.

**Anche a lavoratori che si dimettono per giusta causa,**( Corte Costituzionale 24 giugno 2002, n. 269) è previsto il pagamento dell'indennità ordinaria di disoccupazione nei casi di:

- mancato pagamento della retribuzione;
- molestie sessuali sui luoghi di lavoro;
- modificazioni peggiorative delle mansioni lavorative;
- mobbing, crollo dell'equilibrio psico-fisico del lavoratore a causa di comportamenti vessatori da parte dei superiori gerarchici o dei colleghi;
- notevoli variazioni delle condizioni di lavoro, a seguito di cessione ad altre persone (fisiche o giuridiche) dell'azienda;
- spostamento del lavoratore da una sede a un'altra, senza che sussistano comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive;
- comportamento ingiurioso posto in essere dal superiore gerarchico nei confronti del dipendente.

A eccezione del caso in cui la dimissione sia determinata da mancato pagamento della retribuzione, nel presentare la domanda, il lavoratore deve allegare la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.

**La domanda di indennità di disoccupazione agricola deve essere presentata entro il 31 marzo dell'anno successivo** a quello in cui si è verificata la disoccupazione, pena la decadenza dal diritto. Se tale data coincide con la domenica o con un giorno festivo la scadenza slitta al primo giorno lavorativo successivo. L'obbligo di conservazione della domanda cartacea e dei documenti in originale è in capo all'interessato che richiede la prestazione.

In caso di decesso dell'assicurato, la domanda può essere inoltrata dagli eredi entro la stessa data (31 marzo dell'anno successivo). L'indennità spetta nella misura del **40% della retribuzione di riferimento**. Dall'importo **viene detratto il 9%** dell'indennità giornaliera di disoccupazione a titolo di contributo di solidarietà, per un massimo di 150 giorni.

Agli operai agricoli a tempo indeterminato - OTI - l'indennità viene erogata per un importo pari al 30% della retribuzione effettiva. Non è applicata la trattenuta per contributo di solidarietà.

L'indennità viene pagata direttamente dall'INPS in un'unica soluzione e determina automaticamente **l'accredito di contribuzione figurativa ai fini pensionistici**.

In tema di **prescrizione e decadenza** dei ricorsi sulle prestazioni di disoccupazione, l'Inps ha pubblicato il messaggio 16 marzo 2018, n. 1166 affermando che:

- **il ricorso** per diniego della disoccupazione agricola in caso di prestazioni di carattere temporaneo **va effettuato entro l'anno dall'esaurimento del procedimento amministrativo**.
- la questione della decadenza ha una grossa rilevanza, in quanto, non trattandosi di prestazione pensionistica, **la mancata attivazione dell'azione giudiziaria conduce alla estinzione del diritto**.



## DICHIARAZIONE TARDIVA: ENTRO IL 2 MARZO

Il **2 dicembre** è scaduto il **termine ordinario** per la presentazione della dichiarazione redditi 2019.

Per chi ancora non avesse provveduto ad effettuare l'invio, oppure se effettuato si accorgesse di errori (a sfavore del contribuente) da **correggere**, avrà tempo **fino al 2 marzo 2020** per effettuare le modifiche, beneficiando delle sanzioni ridotte previste dal **ravvedimento operoso**.

### **Dichiarazione tardiva**

Se viene presentata una dichiarazione (mai presentata prima) successivamente al 2 dicembre, ma entro i 90 giorni, la dichiarazione pur valida **viene considerata tardiva**. Secondo quanto indicato nella Circolare n. 42/E/2016, la dichiarazione è soggetta alla **sanzione fissa di 250 euro**. Tale sanzione può essere ravveduta dal contribuente, applicando la riduzione di un decimo (quindi 1/10 di 250 euro, **25 euro**), se questa viene presentata entro il 2 marzo 2020 (ritardo non superiore a 90 giorni).

Se dalla dichiarazione "tardiva", emergono imposte da versare, ed il contribuente non avesse provveduto nei termini ordinari, si potranno applicare le riduzioni previste dall'art. 13 del D.Lgs. n. 472/1997 a seconda del momento in cui viene fatto il versamento.

La dichiarazione presentata, per la prima volta, **oltre il termine dei 90 giorni**, viene considerata a tutti gli effetti **una dichiarazione omessa**, e il comma 2 dell'articolo 7 del DPR n.322/1998 stabilisce letteralmente che tali dichiarazioni "costituiscono, comunque, titolo per la riscossione delle imposte dovute in base agli imponibili in esse indicati e delle ritenute indicate dai sostituti d'imposta". Per la dichiarazione omessa, non è mai possibile usufruire della **riduzione delle sanzioni** attraverso l'istituto del ravvedimento operoso. La sanzione prevista per l'omessa presentazione della dichiarazione, è compresa tra il 120% e il 240% dell'ammontare delle imposte dovute, con un minimo di 250 euro. Se non sono dovute imposte, si applica la sanzione da 250 euro a 1.000 euro. Inoltre, se la dichiarazione omessa è presentata entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo e, comunque, prima dell'inizio di qualunque attività di accertamento di cui il contribuente abbia avuto formale conoscenza, si applica la sanzione dal 60% al 120%, con un minimo di 200 euro. Se non sono dovute imposte, si applica la sanzione da 150 a 500 euro.

### **Dichiarazione integrativa entro 90 giorni**

Nell'ambito delle violazioni entro i 90 giorni, oltre alla dichiarazione tardiva, assume rilevanza anche la **dichiarazione "integrativa"** di una dichiarazione validamente presentata nei termini ordinari.

La medesima Circolare n. 42/E/2016, nell'ambito della dichiarazione integrativa distingue gli **errori** non rilevabili in sede di controllo automatizzato o formale, e quelli rilevabili.

Nel primo caso (per gli errori non rilevabili), la sanzione cui fare riferimento per l'applicazione del ravvedimento operoso è indicata all'art. 8 comma 1 del D.Lgs. n. 471/1997. Presentando dunque una dichiarazione integrativa/sostitutiva entro 90 giorni dalla scadenza ordinaria per correggere in una dichiarazione originaria **validamente presentata nei termini**, la sanzione da considerare per l'applicazione del ravvedimento, è quella che va da un minimo di 250 euro fino a un massimo di 2.000 euro. Tale sanzione può essere ravveduta dal contribuente, applicando la riduzione ad un 1/9 del minimo (250 euro) **pari a 27,78 euro**. Naturalmente anche in questo caso si dovrà regolarizzare con ravvedimento operoso anche l'eventuale omesso versamento.

Nella seconda ipotesi, per gli errori rilevabili in sede di controllo automatizzato o formale, la sanzione sulla quale quantificare la riduzione da ravvedimento (*segue a pag.14*)

(segue da pag.13) è quella per **omesso versamento**, pari al 30% di ogni importo non versato prevista dall'art. 13 del D. Lgs. 472/1997.

Se la dichiarazione integrativa, a correzione di una dichiarazione presentata nei termini, viene **presentata oltre i 90 giorni dalla scadenza ordinaria**, si considerano anche in questo caso, le ipotesi di correzione di errori/omissioni non rilevabili (o rilevabili) in sede di controllo automatizzato o formale.

Nella prima fattispecie ci troviamo nell'area della **infedele dichiarazione** (es. indicazione di un reddito imponibile inferiore), e la sanzione sulla quale andrà quantificata la riduzione da ravvedimento, va dal 90% al 180% della maggiore imposta dovuta. Se invece vi è una **irregolarità dichiarativa**, (riporto in maniera inesatta o incompleta di dati rilevanti per la sua individuazione), la sanzione su cui quantificare eventualmente il ravvedimento è quella del sopra visto all'art. 8 del D.Lgs. n. 471/1997.

Per gli errori rilevabili in sede di controllo formale o automatizzato, la sanzione ordinaria è quella relativa all'omesso versamento, ossia 30% di ogni importo non versato. Su tale importo va sempre considerata la possibilità della riduzione tramite il ravvedimento.



#### **RAVVEDIMENTO OPEROSO "ALLARGATO"**

L'articolo 10-bis del DL n.124/2019 convertito in legge n. 157/2019, **amplia l'ambito operativo del ravvedimento operoso, estendendo a tutti i tributi, inclusi quelli regionali e locali.**

Alcune riduzioni sanzionatorie infatti, in precedenza riservate ai tributi amministrati dall'Agenzia delle entrate, ai tributi doganali e per le accise (riduzione delle sanzioni a 1/7, 1/6 e 1/5 del minimo), ora trovano applicazione anche ai tributi diversi da quelli amministrati dall'Agenzia delle entrate, dai tributi doganali e dalle accise, **inclusi quelli regionali e locali.**

Si ricorda che l'istituto del ravvedimento operoso (disciplinato dall'articolo 13 del D.Lgs, n. 472/1997) **consente ai contribuenti di regolarizzare omessi o insufficienti versamenti e altre irregolarità fiscali, beneficiando della riduzione delle sanzioni.** In particolare gli errori, le omissioni e i versamenti carenti possono essere regolarizzati eseguendo spontaneamente il pagamento: dell'imposta dovuta, degli interessi, calcolati al tasso legale annuo dal giorno in cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato a quello in cui viene effettivamente eseguito e della sanzione in misura ridotta. La sanzione ridotta è pari

- **a 1/10 di quella ordinaria** nei casi di mancato pagamento del tributo o di un acconto, se esso viene eseguito nel termine di trenta giorni dalla data di scadenza;
- **a 1/9 del minimo** se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il 90esimo giorno successivo al termine per la presentazione della dichiarazione, oppure, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro novanta giorni dall'omissione o dall'errore;
- **a 1/8 del minimo**, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione, oppure, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall'omissione o dall'errore;
- **a 1/7 del minimo**, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione oppure, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro due anni dall'omissione o dall'errore; (segue a pag.15)

(segue da pag.14)

- **a 1/6 del minimo**, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione, oppure, quando non è prevista dichiarazione periodica, oltre due anni dall'omissione o dall'errore ;
- **a 1/5 del minimo** se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene dopo la constatazione della violazione salvo nei casi di mancata emissione di ricevute fiscali, scontrini fiscali o documenti di trasporto o di omessa installazione degli apparecchi per l'emissione dello scontrino fiscale.

Mentre per i tributi amministrati dall'Agenzia delle entrate, la normativa vigente inibisce il ravvedimento solo in caso di notifica di atti di liquidazione e di accertamento (comprese le comunicazioni da controllo automatizzato e formale delle dichiarazioni), per **i tributi diversi da quelli amministrati dall'Agenzia**, la sanzione è ridotta solo se la violazione non è stata già constatata e comunque non sono iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza.

**Tributi locali.** L'intervento normativo, ora consente al contribuente di sanare eventuali versamenti non effettuati, ad esempio, **dell'Imu e della Tasi**, rispetto ai quali, in precedenza non era possibile perché era decorso il termine previsto dalla legge per la presentazione della dichiarazione di competenza dell'anno.

Il **ravvedimento** si perfeziona con il **pagamento dell'imposta**, delle sanzioni, la cui entità è differenziata in base al ritardo, e degli interessi calcolati al saggio legale vigente negli anni che intercorrono tra il momento del pagamento e la scadenza naturale.

La sanzione base da prendere in considerazione (art.13 del D.Lgs n.471/1997) per rimediare agli omessi versamenti è pari al **30% dell'imposta**, ridotta al **15%** nel caso il ravvedimento avvenga **entro 90 giorni**.

In applicazione del ravvedimento la sanzione dovuta sarà pari:

- allo 0,1% (**1/10 del 1,5%**) dell'imposta omessa per ogni giorno di ritardo, fino al 14°;
- all'1,5% (**1/10 del 15%**) dell'imposta omessa se il versamento ha luogo dal 15° al 30° giorno dalla scadenza;
- all'1,67% (**1/9 del 15%**) dell'imposta omessa se il versamento ha luogo dal 31° al 90° giorno dalla scadenza;
- al 3,75% (**1/8 del 30%**) dell'imposta omessa se il versamento ha luogo entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è commessa la violazione;
- al 4,29% (**1/7 del 30%**) dell'imposta omessa se il versamento ha luogo avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione;
- al 5% (**1/6 del 30%**) dell'imposta omessa se il versamento avviene oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione.

Come già ricordato, **nei tributi locali**, a differenza dei tributi amministrati dalle Entrate, **permane la causa ostativa al ravvedimento operoso qualora la violazione sia oggetto di contestazione formale da parte dell'autorità amministrativa** (ad esempio, l'invito da parte del Comune a esibire o trasmettere documenti).

**N.B. Le nuove regole trovano applicazione anche per gli anni pregressi**, trattandosi di una norma procedurale. **La modifica è perciò efficace nei riguardi di tutte le violazioni non ancora sanate né accertate alla data di entrata in vigore del Decreto (25 dicembre 2019).**



### INPS: NUOVO ACCESSO ONLINE

L'INPS comunica nel **messaggio 227-2020** che dal 22 gennaio, gli utenti potranno accedere ai servizi online dell'INPS, non solo con il PIN, lo SPID o la CNS, ma anche con la nuova Carta di Identità Elettronica 3.0 (CIE) quale strumento per attestare la propria identità.

L'accesso è consentito attraverso l'Identity Provider del Ministero dell'Interno cliccando sul link "CIE" nella maschera di accesso ai servizi online (riportata nell' Allegato n. 1 e nell'immagine qui sopra).

L'accesso con CIE prevede di installare un software dedicato, con due modalità:

1. l'utente può utilizzare la propria CIE dal desktop del proprio computer se dotato di un lettore NFC (tipicamente collegato tramite interfaccia USB) e installando il "Software CIE" scaricabile dal sito: <https://www.cartaidentita.interno.gov.it>;
2. da uno smartphone Android dotato di interfaccia NFC, installando l'App denominata "Cie ID" dallo store Android.

Come per SPID e per la CNS, anche con la CIE l'utente potrà accedere a tutti i servizi online INPS.

Per maggiori informazioni sulla configurazione e l'utilizzo della CIE è possibile fare riferimento al **sito del Ministero dell'interno**: <https://www.cartaidentita.interno.gov.it> .

Come già avviene per le credenziali SPID e CNS, anche con la CIE è possibile generare il "PIN telefonico" per accedere ai servizi personali INPS tramite i servizi telefonici del Contact Center.

#### **Software CIE**

CieID è l'app sviluppata dal Poligrafico e Zecca dello Stato Italiano per l'accesso, mediante la Carta d'identità elettronica (CIE 3.0) ai servizi delle PP.AA. e ai servizi erogati dagli stati membri dell'Unione Europea.

L'applicazione è disponibile per smartphone con sistema operativo Android 6.0 e successivi, dotati di interfaccia NFC.

Al primo avvio va registrata la Carta d'Identità elettronica inserendo il PIN di otto cifre e avvicinando la Carta al dispositivo mobile quando richiesto.

Il PIN è rilasciato per la prima metà dal Comune in occasione della richiesta di rilascio della CIE e per la seconda alla consegna della stessa.

Completata l'operazione, accedendo tramite browser Chrome dal dispositivo al servizio d'interesse si può autenticare tramite la Carta d'identità elettronica.

Selezionando infatti, sul sito del servizio a cui vuoi accedere "*Entra con CIE*", si aprirà automaticamente l'App CieID che chiederà di inserire la seconda parte del PIN e di accostare la carta al dispositivo mobile.

Conclusa l'operazione di autenticazione al servizio desiderato, potrai usufruire delle funzionalità disponibili.



## *Scadenziario di FEBBRAIO*

### **15 febbraio**

**Fatturazione differita:** termine ultimo per l'emissione e registrazione delle fatture differite relative alla cessione di beni la cui consegna o spedizione risulta da documento di trasporto emesso nel mese di gennaio.

### **17 febbraio**

**Iva Mensile:** scade oggi il versamento dell'Iva relativa al mese di gennaio per i contribuenti con contabilità Iva mensile al netto dell'acconto versato.

**Pagamento dell'Accisa:** versamento dell'accisa sui prodotti ad essa assoggettati immessi al consumo nel mese di gennaio.

**Contributi Inps pescatori autonomi:** scade il termine di versamento dei contributi dovuti mensilmente da parte dei pescatori autonomi.

**Irpef sostituti d'imposta:** versamento delle ritenute sulle retribuzioni corrisposte nel mese di gennaio sui redditi da lavoro dipendente, lavoro autonomo, provvigioni, collaborazioni occasionali e coordinate e continuative.

**Contributi Inps gestione separata:** termine di versamento del contributo del 24% o 33,72% da parte dei committenti, sui compensi corrisposti a gennaio a collaboratori coordinati e continuativi, lavoratori a progetto, collaboratori occasionali, nonché incaricati alla vendita a domicilio e lavoratori autonomi occasionali (compenso superiore a € 5.000).

Del versamento da parte dell'associante del contributo dovuto sui compensi corrisposti a dicembre agli associati in partecipazione con apporto esclusivo di lavoro, nella misura del 24% o 33,72% (soggetti non pensionati e non iscritti ad altra forma di previdenza). La Legge n. 81/2017 ha aumentato il contributo al 34,23% per alcuni soggetti non iscritti ad altra Gestione obbligatoria, non pensionati e non titolari di partita IVA.

**Condomini in qualità di sostituti d'imposta:** versamento delle ritenute del 4% operate dal condominio quale sostituto d'imposta a titolo di acconto dell'Irpef dovuta dal percipiente operate dai condomini sui corrispettivi nel mese precedente per prestazioni relative a contratti d'appalto, di opere o servizi effettuate nell'esercizio d'impresa o attività commerciali non abituali se di importo pari o superiore a € 500.

**Contributi Inps su collaborazioni e retribuzioni:** termine di versamento dei contributi relativi al mese precedente.

**Contributi IVS Artigiani e Commercianti:** versamento della 4° rata trimestrale relativa all'anno 2019 dei contributi Inps dovuti sul minimale da parte dei soggetti iscritti alla gestione INPS commercianti/artigiani.

**Autoliquidazione Inail:** versamento in un'unica soluzione o come 1° rata del premio Inail dovuto dai datori di lavoro, relativo al saldo 2019 ed all'acconto 2020, risultante da autoliquidazione.

**Contributi Inps pescatori autonomi:** scade il termine di versamento dei contributi dovuti mensilmente da parte dei pescatori autonomi.

**Affitti brevi:** versamento delle ritenute (21%) operate a gennaio sull'ammontare dei canoni/corrispettivi relativi ai contratti di locazione breve, da parte degli intermediari immobiliari e soggetti che gestiscono portali telematici che mettono in contatto persone in cerca di un immobile con persone che dispongono di un immobile da locare.

## 25 febbraio

**Datori di lavoro agricoli:** versamento della rata mensile dei contributi ENPAIA dovuti per gli impiegati agricoli.

**Enpaia Denuncia mensile:** termine di presentazione da parte dei datori di lavoro della denuncia mensile per gli impiegati agricoli (DPA/01).

**Operazioni Intra-cee (contribuenti mensili):** presentazione degli elenchi intrastat delle cessioni e/o acquisti intracomunitari di beni e servizi effettuati nel mese precedente. Con il Provvedimento 25/9/2017 l'Agenzia delle Entrate:

- ha soppresso i modd. Intra trimestrali relativi agli acquisti (sia di beni che di servizi),
- ha mantenuto la presentazione di quelli mensili ai soli fini statistici.

I soggetti non obbligati all'invio mensile possono scegliere di inviare i modd. Intra (di beni / di servizi) con periodicità sia mensile che trimestrale.

## 28 febbraio

**Spese 730 Precompilato:** termine per l'invio telematico all'Agenzia delle Entrate, ai fini della predisposizione del mod. 730 o REDDITI 2020 PF precompilato, dei dati relativi alle spese funebri 2019, spese 2019 per gli interventi recupero edilizio/risparmio energetico su parti comuni da parte degli amministratori di condominio, spese per la frequenza di asili-nido 2019 e spese veterinarie 2019 inviate mediante il Sistema Tessera Sanitaria.

**INPS regime agevolato contributivo forfetari:** termine per l'invio telematico all'INPS, da parte dei contribuenti forfetari esercenti attività d'impresa, della comunicazione di voler usufruire del regime agevolato contributivo (base imponibile = reddito forfetario e riduzione contributiva del 35%). Entro la medesima data può essere comunicata la revoca del regime agevolato con effetto dal 1/1/2020.

## 2 marzo (29 febbraio cade di sabato)

**Contratti di locazione:** entro oggi dev'essere effettuato il versamento dell'imposta di registro sui contratti nuovi o rinnovati tacitamente con decorrenza 1/2/2020 (che non abbiano optato per il regime della "cedolare secca").

**Comunicazioni Liquidazioni Periodiche Iva:** termine per l'invio telematico dei dati delle liquidazioni periodiche IVA, utilizzando l'apposito modello approvato dall'Agenzia relative: ai mesi di ottobre-novembre-dicembre (soggetti mensili) e al quarto trimestre (soggetti trimestrali).

**Corrispettivi soggetti senza RT:** termine per l'invio telematico all'Agenzia delle Entrate dei corrispettivi del mese di gennaio, da parte dei soggetti obbligati dall'1/1/2020 alla memorizzazione/trasmissione dei corrispettivi che non dispongono del registratore telematico "in servizio".

**Adesione alla Consultazione fatture elettroniche:** termine ultimo per l'adesione al servizio offerto dall'Agenzia delle Entrate di consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche transitate per SdI comprese quelle memorizzate nel "periodo transitorio".

**INAIL denuncia retribuzioni:** entro oggi dev'essere effettuata l'invio telematico all'INAIL della denuncia retributiva annuale.

**Uniemens telematico:** termine di presentazione in via telematica all'Inps dei dati relativi (EMENS) e contributivi (DM10) relativi alle retribuzioni dei dipendenti e dei collaboratori **scade oggi il termine per l'invio telematico del modello E-MENS relativo al mese di precedente.**

**Ravvedimento alla omessa dichiarazione:** entro oggi (2 marzo 2020) è possibile sanare il mancato invio nei termini (2/12/2019) delle Dichiarazioni (ravvedimento entro 90 giorni), trasmettendola e versando 25 euro (1/10 di 250)